



prassi

FONDO DI INTEGRAZIONALE SALARIALE (F.I.S.): L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE IN CASO DI CESSIONE RAMO D'AZIENDA (INTERPELLO N.3/2017)

Il Ministero del lavoro con risposta a interpello n. 3/2017, interviene per chiarire se può essere fatta richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (Fis) da parte della cessionaria, nel caso di operazioni societarie di affitto di ramo di azienda con riconoscimento della contribuzione già versata da parte dell'impresa cedente.

Come è noto, il FIS è rivolto a tutti quei datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cigs e della Cigo, e che non abbiano costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà alternativi. Possono beneficiare dell'integrazione salariale, erogato dal Fis, i lavoratori che siano in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di concessione del trattamento, di un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda. La norma precisa che in caso di trasferimento di azienda, ai sensi dell'articolo 2122 cod. civ., ai fini della verifica dell'anzianità di effettivo lavoro si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.

La norma istitutiva del fondo (D.Lgs. 148/2015) prevede il c.d. tetto aziendale, inteso quale meccanismo secondo cui ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale. Nello specifico, le prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo in favore dello stesso.

L'interpretazione più coerente con la logica dell'impianto normativo induce a ritenere che le prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro, e che devono essere scomutate dal c.d. tetto aziendale, siano quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.

In proposito l'Inps, cui è demandata la gestione del Fis, ha specificato che, in caso di aziende interessate da operazioni societarie, la contribuzione dell'azienda cedente per i lavoratori transitati nell'azienda cessionaria è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l'azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell'azienda cedente.

Qualora, invece, si tratti di un'operazione societaria nella quale l'azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti a una o più aziende già esistenti o nuove (come, ad esempio, nel caso di scissioni parziali o di cessioni di ramo d'azienda), nel computo del tetto aziendale si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall'azienda istante (nonché cessionaria), a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedenti.



Ciò premesso, quanto al quesito specifico formulato dall'associazione proponente istanza di interpello e relativo alla possibilità che il Fondo eroghi prestazioni anche in favore dell'azienda cessionaria di lavoratori a seguito di affitto d'azienda, anche sulla base di contributi dovuti da parte dell'azienda cedente, il Ministero ritiene che in questo caso nel computo del tetto aziendale si debba tener conto della sola contribuzione dovuta dall'azienda (cessionaria) che richiede la prestazione a carico del Fis, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dall'azienda cedente.

Brescia, 15 gennaio 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it